

LEGGE REGIONALE 28 MAGGIO 2007, N. 12

"Proroga dei termini previsti dall'articolo 32 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1, come modificato dall'articolo 28 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3, recante disposizioni in materia di tutela delle acque destinate al consumo umano"

1



LEGGE REGIONALE

"Proroga dei termini previsti dall'articolo 32 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1, come modificato dall'articolo 28 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3, recante disposizioni in materia di tutela delle acque destinate al consumo umano".

Il Consiglio regionale ha approvato la seguente legge:

Art. 1

1. I termini previsti dall'articolo 32, comma 1 bis, 2 e 2 bis, della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia), come modificato dall'articolo 28 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3, sono prorogati al 31 dicembre 2009, salvo i casi di accertata inidoneità della qualità delle acque per l'uso potabile.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (Pietro Pepe)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO (Renato Guaccero)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AULA E RESOCONTAZIONE (Silvana Vernola)



E' estratto del verbale della seduta del Consiglio regionale del 17 maggio 2007 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (Pietro Pepe)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO (Renato Guaccero)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AULA E RESOCONTAZIONE (Silvana Vernola)